

Responsabilità dell'Avvocato e giudizio prognostico

Va esclusa la responsabilità dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata sia inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se il legale avesse compiuto le attività omesse.

Tribunale Napoli, sezione ottava, sentenza del 19.05.2020

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio il convenuto al fine di ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale quantificato nel risarcimento del danno per la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza n.2471/11 del Tribunale di Napoli sez. Lavoro

A sostegno della propria domanda allegava:

- 1) di avere conferito mandato professionale all' avv. dddd. al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
- 2) di avere conferito mandato anche per impugnare la sentenza n. 2471/11 con cui il Giudice non aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento;
- 3) che la convenuta non provvedeva ad iscriverne a ruolo il giudizio così facendo decorrere i termini per l'impugnativa, anche se inizialmente le prospettava il contrario;
- 4) che aveva così violato le norme del codice deontologico di diligenza professionale.

Ciò esposto chiedeva di accertare la responsabilità professionale del legale per non avere dato seguito al giudizio di appello ove avrebbe avuto notevoli probabilità di successo di ottenere il risarcimento del danno.

Si costituiva il convenuto il quale allegava che il mancato appello era generato da un disguido di cancelleria e che alcuna probabilità avrebbe avuto l'attrice di vedersi riconosciuta l'indennità, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione.

Autorizzata la chiamata si costituiva la U. Spa la quale eccepiva l'inoperatività della polizza ex art. 4.6 delle condizioni generali, la prescrizione ex art. 2952 c.c. e

chiedeva il rigetto della domanda.

La causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 23.12.2019.

Ai fini della disamina del merito della "res controversa" concernente la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa di quest'ultimo nell'adempimento della propria prestazione professionale; b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all'attore, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile.

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qual è il presente, è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).

Nel caso di specie, l'istante espone di essersi rivolta al professionista, odierno convenuto, per tutelare i propri diritti ed in particolare per conseguire il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento in ragione del proprio stato di salute.

Orbene, indipendentemente dall'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare come, in base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr., in tal senso ed "ex permultis", Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).

Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).

Ed infatti, posto che comunque a monte è incontestato l'inadempimento del professionista per omessa iscrizione a ruolo del giudizio di appello, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355) secondo le prospettazioni attoree.

Come noto l'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. In primo grado, sulla scorta delle conclusioni del ctu, il Giudice non riconosceva tale indennità ma unicamente la pensione di inabilità

Alcun elemento probatorio è stato offerto in giudizio da cui desumere con un giudizio probabilistico l'eventuale accoglimento della domanda nel caso in cui il giudizio fosse stato coltivato in grado di appello. Si rileva invero che la prospettazione della

fondatezza dell'appello non è neanche delineata in citazione non essendo precisato quale sarebbe stato il vizio della sentenza di prime cure che, in un grado successivo, sarebbe stato emendato.

Qualora tale elemento dovesse essere sic et simpliciter ritenuto il rigetto della domanda, sul punto si sarebbe dovuto spiegare il motivo per il quale le conclusioni della ctu non erano condivisibili, quale aspetto della salute della ricorrente non era stato ben valutato, alla stregua di quali parametri andavano ritenuta inattendibili le conclusioni rese dal medico nominato dal Tribunale.

Anche nell'articolare le note istruttorie l'attrice si limite a richiedere la prova per testi sulla patologia da cui è affetta (ddddd

Agli atti non vi sono documenti che attestano l'assoluta incapacità a deambulare tale da indurre e ritenere che le conclusioni raggiunte in sede di ctu sarebbero state modificate in grado di appello, né vi è allegato che tale documentazione fosse stata fornita alla parte convenuta e che la stessa non abbia impugnato la sentenza nonostante quella documentazione.

Né vale rilevare che il mero illecito disciplinare (qualora esistente) e sul quale in questa sede alcun vaglio è svolto possa ex sé generare un danno contrattuale qualora, come nella specie, non è provato il pregiudizio che con tale comportamento si sarebbe verificato nel patrimonio dell'attrice.

Ora, rilevato che va esclusa la responsabilità dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata sia inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se il legale avesse compiuto le attività omesse, la domanda va senz'altro rigettata. D'altra parte agli atti non vi è alcuna documentazione medica che, pur in caso di accoglimento della domanda, potrebbe consentire una valutazione del pregiudizio.

In ragione tuttavia del mandato conferito all'avvocato di impugnare la sentenza e della omessa iscrizione a ruolo del giudizio come pacificamente avvenuto nel caso di specie suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio anche tra la convenuta e la terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - Sezione Ottava Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 18 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2020.